



COMUNE DI CONTROGUERRA

PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 33 del Reg.

del 21-12-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno**, del mese di **dicembre** alle ore **21:32**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra
Alla **Prima** convocazione in sessione pubblica e , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti/Assenti
1.	Carletta Franco	Presente
2.	Di Felice Gabriele	Presente
3.	Scarpantonio Mauro Giovanni	Presente
4.	Di Bonaventura Fabrizio	Presente
5.	Montori Laura	Presente
6.	Fioretti Piero	Assente
7.	D'Erasmo Paolo	Assente

Assegnati n.7
In carica n. 7

Fra gli assenti sono giustificati:

Presenti n. 5
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Ing. Franco Carletta** nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **CRISTIANO QUAGLIA**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Sul punto all'o.d.g. relaziona l'Assessore Mauro G. Scarpantonio.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

PRESO ATTO che con Decreto del 29-11-2017 il Ministero dell'Interno ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli Enti Locali alla data del 28-02-2018;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che con Decreto del 29-11-2017 il Ministero dell'Interno, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti - viene prorogata all'anno 2018;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017 ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota di base dello 0,76 per cento per l'abitazione (e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n. 201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale con nucleo familiare separato dal concedente. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare,	0,76%
Aliquota dello 1,06 per cento per gli immobili categoria da C/1 a C/7	1,06 %
Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze	0,98 %

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	1,06 %
Tutti gli altri immobili	1,06 %
Aree edificabili	0,98 %
Terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

RICHIAMATO:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2017;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate;

Con voti favorevoli unanimi resi in termini di legge,

DELIBERA

- 1) di confermare, per l'anno 2018, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Aliquota di base dello 0,76 per cento per l'abitazione (e pertinenze ammesse dall' art.13, comma 2, D.L. n. 201/2011) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale con nucleo familiare separato dal concedente. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare,	0,76%
Aliquota dello 1,06 per cento per gli immobili categoria da C/1 a C/7	1,06 %
Ulteriori unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 detenute da titolari di abitazione principale e relative pertinenze	0,98 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (con esclusione della categoria D10)	1,06 %
Tutti gli altri immobili	1,06 %
Aree edificabili	0,98 %
Terreni agricoli	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) di dare atto che, ai sensi del Regolamento IMU, il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi resi in termini di legge, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Marina Marchegiani

Approvato e sottoscritto:

IL Presidente

f.to Ing. Franco Carletta

Il Segretario Comunale

f.to CRISTIANO QUAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra all'Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno 09-01-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 23-01-2018, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to CRISTIANO QUAGLIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
- La presente delibera è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to CRISTIANO QUAGLIA

La presente delibera è conforme all'originale

Controguerra li _____

Il Segretario Comunale di Controguerra
CRISTIANO QUAGLIA